

N. 2393

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1997

---

Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto  
1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di  
invalidità

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, senz'altro frutto di confusione sulla natura delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e su quella delle pensioni d'invalidità, ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

In effetti, le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennità di temporanea - per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario. La norma in questione, la cui formulazione ha probabilmente travalicato la reale volontà del legislatore - la decisione infatti del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in ogget-

to, ritenute ammissibili dalla Commissione bilancio - genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un atteggiamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.

Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; quotidianamente si verificano in Italia episodi in cui perdono la vita numerosi lavoratori i cui congiunti non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.

Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL per consentire un risparmio all'INPS. In considerazione del fatto che quello degli infortuni sul lavoro è un fenomeno destinato ad aumentare, si ritiene urgente provvedere alla emanazione di una disposizione che modifichi quella in oggetto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

«43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

43-bis. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

43-ter. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento».

